Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Salerno



SALERNO 13/06/2014

UNICO 2014 STUDI DI SETTORE – PROFILI ACCERTATIVI

Relatore: Dott. Riccardo PATIMO

LE NOVITÀ DEL QUADRO RW

- 1) L. 6 agosto 2013 n. 97
- Modifiche al D.L. 167/1990: disciplina del "Monitoraggio Fiscale"
- Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 18 dicembre 2013
- Modifiche al Quadro RW di Unico e approvazione delle nuove modalità di compilazione dello stesso
- 3) Circolare 38/E del 23 dicembre 2013
- Descrizione novità
- Esempi per modalità di dichiarazione
- Modalità di valorizzazione investimenti e attività finanziarie
- w sanzioni
- 4) Impatto e decorrenza
- Periodo di imposta 2013

1) EFFETTI DELLE MODIFICHE

- Soppressione dell'obbligo di monitoraggio dei trasferimenti da, verso e sull'estero che nel corso del periodo di imposta hanno interessato gli investimenti all'estero e le attività estere di natura finanziaria
- Soppressione dell'obbligo di monitoraggio dei trasferimenti transfrontalieri effettuati per cause diverse dagli investimenti esteri e dalle attività estere di natura finanziaria
- Eliminazione della Sezione I del Quadro RW Indicazione di investimenti e attività finanziarie all'estero anche se al termine del periodo di imposta siano di importo inferiore a 10.000 euro

1) AMBITO SOGGETTIVO

- L'obbligo dichiarativo è imposto
- Al possessore diretto
 - Degli investimenti detenuti all'estero
 - Delle attività finanziarie detenute all'estero
- Al titolare effettivo
 - Come individuato dalle norme in materia di antiriciclaggio

1) AMBITO SOGGETTIVO

- Persone fisiche, anche titolari di redditi di impresa o di lavoro autonomo
- Enti non commerciali
- Società semplici e soggetti equiparati

Residenti in Italia

A prescindere dagli obblighi contabili sui sono sottoposte

- Persone fisiche residenti (art. 2, c. 2, T.U.I.R.): quelle che
 - Per la <u>maggior parte del periodo d'imposta</u> sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente
 - Hanno nel territorio dello Stato:
 - Il domicilio
 - o la residenza ai sensi del codice civile
 - Si <u>considerano residenti gli Italiani emigrati</u> in paesi *Black list*
- Società semplici, associazioni e enti non commerciali residenti, quelli che per la maggior parte del periodo di imposta hanno in Italia
 - Sede legale
 - o sede di amministrazione
 - o oggetto principale

1) AMBITO SOGGETTIVO

Trust e istituti aventi analogo contenuto

Sono considerati residenti in Italia quelli

- Istituiti in territori diversi da quelli inclusi nella White list
 - In cui almeno uno dei disponenti <u>e</u> almeno uno dei beneficiari siano fiscalmente residenti in Italia
- Istituiti in territori **diversi** da quelli inclusi nella **White list**
 - Quando, successivamente alla loro costituzione, un soggetto residente effettui in favore del trust un'attribuzione che comporti
 - il trasferimento di proprietà di immobili
 - o la costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari anche per quote,
 - nonché vincoli di destinazione sugli stessi

AMBITO SOGGETTIVO

- per tali soggetti **l'obbligo dichiarativo scatta** se
- Detengono attività finanziarie e patrimoniali a titolo di
 - . Proprietà
 - O altro diritto reale
 - Anche se provenienti da successioni o donazioni
- In caso di bene su cui sussistono più diritti reali
 - Es. nuda proprietà e usufrutto
 - Dichiarano sia il proprietario sia l'usufruttuario separatamente
 - Perché entrambi i diritti sono suscettibili di generare redditi imponibili in Italia
- Per le attività finanziarie o patrimoniali in comunione o cointestate
 - L. Ciascun soggetto dichiara:
 - Intero valore
 - Percentuale di possesso

AMBITO SOGGETTIVO: TITOLARE EFFETTIVO

- In caso di società
- Persona fisica o persone fisiche che
 - Possiedono o controllano, direttamente o indirettamente, un'entità giuridica
 - Criterio ritenuto soddisfatto quando la percentuale corrisponde al
 25% +1 di partecipazione al capitale sociale
 - Esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un'entità giuridica
- In caso di Entità giuridiche, quali le fondazioni e di istituti giuridici, quali i trust, che amministrano e distribuiscono fondi
 - Con beneficiari futuri già determinati → persona fisica beneficiaria del 25% o più del patrimonio
 - Beneficiari non ancora determinati → persone nel cui interesse principale
 è istituita o agisce l'entità giuridica
 - Persona fisica o persone fisiche che esercitano un controllo sul 25% o più del patrimonio

COSA SI INDICA NEL QUADRO RW (esempi)

1 – persona fisica con immobile all'estero in comproprietà

valore immobile: 500.000 Euro

n. comproprietari: 4

In RW si indica:

- > Il valore dell'immobile: 500.000
- La quota di possesso: 20%




COSA SI INDICA NEL QUADRO RW (esempi)

2 – persona fisica con partecipazione del 26% in società estera Paese White List,

LA SOCIETÀ DETIENE INVESTIMENTI E ATTIVITÀ FINANZIARIE

In RW si indica:

- Il valore della partecipazione
- La quota di possesso: 26%



COSA SI INDICA NEL QUADRO RW (esempi)

3 – persona fisica con partecipazione del 50% in SOCIETÀ ITALIANA che possiede 100% società estera White List, LA SOCIETÀ DETIENE INVESTIMENTI E ATTIVITÀ FINANZIARIE




COSA SI INDICA NEL QUADRO RW (esempi)

4 – persona fisica con partecipazione del 15% in società estera Paese White List + partecipazione in società italiana del 50% che possiede, la stessa società estera per il 50% LA SOCIETÀ DETIENE INVESTIMENTI E ATTIVITÀ FINANZIARIE

In RW si indica:

- > Il valore della partecipazione
- La quota di possesso: 40% (15% + 25%)

La persona fisica è il titolare effettivo per effetto del possesso di una partecipazione diretta (15%) e una indiretta (25%)



COSA SI INDICA NEL QUADRO RW (esempi)

5 – persona fisica con partecipazione del 26% in società estera Paese NON white list

LA SOCIETÀ DETIENE INVESTIMENTI E ATTIVITÀ FINANZIARIE IN ITALIA



COSA SI INDICA NEL QUADRO RW (esempi)

6 – persona fisica con partecipazione del 26% in società estera Paese NON white list

LA SOCIETÀ DETIENE INVESTIMENTI E ATTIVITÀ FINANZIARIE


In RW si indica:

 Il valore cumulativo delle obbligazioni, immobili e conti correnti esteri

MA SI FA UN PROSPETTO DI DETTAGLIO EXTRA QUADRO RW

La quota di possesso: 26%

c.d. approccio *look through* (guarda attraverso)



COSA SI INDICA NEL QUADRO RW (esempi)

7 – persona fisica con partecipazione del 26% in società estera Paese NON white list (Soc. A)


LA SOCIETÀ DETIENE INVESTIMENTI E ATTIVITÀ FINANZIARIE + una partecipazione del 100% in una società NON white list che

detiene conti esteri (Soc. B)

In RW si indica:

- Il valore cumulativo delle obbligazioni, immobili e conti correnti esteri di A e del il valore del conto corrente di B
- E SI FA UN PROSPETTO DI DETTAGLIO EXTRA QUADRO RW
- La quota di possesso: 26%

"doppio" look through (guarda attraverso)



COSA SI INDICA NEL QUADRO RW (esempi)

8 – persona fisica con partecipazione del 15% in società estera Paese NON white list (Soc. A)

LA SOCIETÀ DETIENE INVESTIMENTI E ATTIVITÀ FINANZIARIE + una partecipazione del 100% in una società *WHITE LIST* che detiene conti esteri (Soc. B)

Oltre a ciò, ha una partecipazione del 50% in società italiana che possiede il 50% di A

In RW si indica:


- Il valore cumulativo delle attività di A
- E SI FA UN PROSPETTO DI DETTAGLIO EXTRA QUADRO RW
- La quota di possesso in A: 40%

La persona fisica è il titolare effettivo della società A per effetto possesso di una partecipazione diretta (15%) e una indiretta (25%)

Non indica le attività di B in quanto la società è situata in territorio White List

COSA SI INDICA NEL QUADRO RW (esempi)

8 – (segue)



COSA SI INDICA NEL QUADRO RW (esempi)

9 – persona fisica con partecipazione del 15% in società estera Paese NON white list (Soc. A)

LA SOCIETÀ DETIENE INVESTIMENTI E ATTIVITÀ FINANZIARIE + una partecipazione in una società WHITE LIST + partecipazione in società NON white list del 20% (Soc. B) che possiede A per il 70%


In RW si indica:

- Il valore cumulativo delle attività di A (compresa partecipazione in C)
- E SI FA UN PROSPETTO DI DETTAGLIO EXTRA QUADRO RW
- La quota di possesso in A: 29%
- > Il valore di B
- La quota di possesso in B: 20%

La persona fisica è il titolare effettivo della società A per effetto possesso di una partecipazione diretta (15%) e una indiretta (14%)

COSA SI INDICA NEL QUADRO RW (esempi)

9 – (segue)



COSA SI INDICA NEL QUADRO RW (esempi)

10 – persona fisica con partecipazione del 15% in società estera Paese NON white list

LA SOCIETÀ DETIENE INVESTIMENTI E ATTIVITÀ FINANZIARIE

+ CONIUGE con partecipazione nella stessa società del 15%


In RW <u>ciascuno</u> dei coniugi indica:

- Il valore cumulativo degli investimenti e delle attività della società
- E SI FA UN PROSPETTO DI DETTAGLIO EXTRA QUADRO RW
- La quota di possesso della società

I coniugi vengono entrambi considerati Titolari Effettivi in quanto PARTI CORRELATE

COSA SI INDICA NEL QUADRO RW (esempi)

10 – (segue)



COSA SI INDICA NEL QUADRO RW (esempi)

11 – persona fisica con partecipazione del 26% in società estera
QUOTATA
LA SOCIETÀ DETIENE INVESTIMENTI E ATTIVITÀ FINANZIARIE

In RW si indica:

- Il valore della partecipazione nella società estera
- La quota di possesso: 26%

Indica solo il valore della partecipazione perché non è titolare effettivo



COSA SI INDICA NEL QUADRO RW (esempi)

12 – beneficiario di un Trust trasparente destinatario di una quota del 25% del patrimonio che il Trust detiene all'estero


In RW si indica:

- Il valore complessivo delle attività estere
- La percentuale del patrimonio riconducibile al beneficiario:

Il beneficiario risulta titolare effettivo

In RW IL TRUST indica:

- Il valore complessivo delle attività estere
- La percentuale del patrimonio NON riconducibile al beneficiario: 75%



COSA SI INDICA NEL QUADRO RW (esempi)


13 – beneficiario di un Trust trasparente destinatario di una quota del 80% del patrimonio che il Trust detiene all'estero in cui rientra il 50% di una società localizzata in Paese NON white list che, a sua volta, ha un conto corrente estero

In RW si indica:

- Il valore complessivo delle attività estere + conto corrente della società partecipata
- La percentuale del patrimonio riconducibile al beneficiario: 80%

Il beneficiario risulta titolare effettivo

COSA SI INDICA NEL QUADRO RW (esempi)



COSA SI INDICA NEL QUADRO RW (esempi)


15 – persona fisica con contratto di assicurazione stipulato con impresa di diritto estero – premi investiti in una partecipazione del 26% in società in Paese NON white list

LA SOCIETÀ DETIENE INVESTIMENTI E ATTIVITÀ FINANZIARIE

In RW si indica:

- Il valore complessivo degli investimenti e delle attività estere della società partecipata
- La percentuale della partecipazione nella società:
 26%

Approccio look through (guarda attraverso)



COSA DICHIARARE → CONSISTENZA DELLE ATTIVITÀ DI NATURA FINANZIARIA

Attività di natura finanziaria:

- Partecipazioni al capitale o al patrimonio di soggetti esteri
- Obbligazioni estere e titoli similari
- Titoli pubblici italiani e titoli equiparati emessi all'estero
- Titoli non rappresentativi di merce e certificati di massa emessi da non residenti
- v. Valute estere
- Depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero, INDIPENDENTEMENTE DALLE MODALITÀ DI ALIMENTAZIONE

COSA DICHIARARE → CONSISTENZA DELLE ATTIVITÀ DI NATURA FINANZIARIA

Attività di natura finanziaria:

- Contratti di natura finanziaria stipulati con controparti non residenti (es. pronti contro termine e polizze vita stipulate con compagnie estere)
- Contratti derivati e altri rapporti finanziari stipulati al di fuori del territorio dello Stato
- Metalli preziosi allo stato grezzo o monetato detenuti all'estero
- Diritti all'acquisto o alla sottoscrizione di azioni estere o strumenti finanziari assimilati;
- Forme di previdenza complementare organizzate o gestite da società ed enti di diritto estero

COSA DICHIARARE → CONSISTENZA DELLE ATTIVITÀ DI NATURA FINANZIARIA

Attività di natura finanziaria:

- Vanno riportate anche le **attività finanziarie italiane detenute all'estero**, perché suscettibili di produrre

 redditi diversi di natura finanziaria derivanti da attività

 detenute all'estero
- E quelle detenute all'estero per tramite di soggetti localizzati in Paesi diversi da quelli collaborativi nonché entità giuridiche italiane o estere, diverse dalle società, qualora il contribuente risulti essere "titolare effettivo"
- E quelle immesse in cassette di sicurezza

COSA DICHIARARE → CONSISTENZA DELLE ATTIVITÀ DI NATURA FINANZIARIA

Stock option:

- Si indicano in RW solo se al termine del periodo di imposta, il prezzo di esercizio è inferiore al valore corrente del sottostante
- Non vanno dichiarate finchè non è scaduto il vesting period (periodo prima del quale non possono essere esercitate)
- Si dichiarano sempre se sono cedibili prima dello scadere del *vesting period*

COSA DICHIARARE → CONSISTENZA DELLE ATTIVITÀ DI NATURA PATRIMONIALE

- Beni patrimoniali collocati all'estero suscettibili di produrre reddito imponibile in Italia:
 - Immobili situati all'estero
 - O diritti reali immobiliari (usufrutto o nuda proprietà)
 - O quote di essi (comproprietà o multiproprietà)
 - Oggetti preziosi e opere d'arte che si trovano fuori dal territorio dello Stato
 - Imbarcazioni e navi da diporto
 - Altri beni mobili detenuti all'estero e/o iscritti in pubblici registri esteri e quelli che pur non essendo iscritti avrebbero i requisiti per esserlo in Italia

COSA DICHIARARE → CONSISTENZA DELLE ATTIVITÀ DI NATURA PATRIMONIALE

- Sono immobili detenuti all'estero:
 - Quelli ubicati in Italia posseduti per il tramite di fiduciarie estere o di un soggetto interposto residente all'estero
- Le attività patrimoniali all'estero includono anche quelle immesse in cassette di sicurezza

QUANTO DICHIARARE VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE E PATRIMONIALI

Valore iniziale e finale delle Attività finanziarie:

hitevatocanzamie valore indiateposta bvaltenendine inteloprendo di detenzione nel luogo i

Valore nominale Valore di rimborso Valore di mercato Costo d'acquisto

se le attività finanziarie non sono negoziate in mercati regolamentati

QUANTO DICHIARARE VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE E PATRIMONIALI

L'IVAFE non è dovuta



In caso di conti correnti e libretti di risparmio detenuti all'estero quando il valore medio di giacenza annuo risultante dagli estratti conto e dai libretti non è superiore a Euro 5.000



MA SI COMPILA COMUNQUE IL QUADRO RW

QUANTO DICHIARARE VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE E PATRIMONIALI

Valore degli immobili situati all'estero:

O dai contratti da cui risulta il costo complessivamente sostenuto per l'acquisto di diritti rea

Valore di mercato

Costo risultante dall'atto di acquisto

Rilevabile al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui è situato l'immobile, se

QUANTO DICHIARARE VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE E PATRIMONIALI

Valore degli immobili acquisiti per successione o donazione:

O nell'atto registrato o in altri atti previsti dagli ordinamenti esteri con finalità analoghe

In mancanza

In mancanza

Valore indicato nella dichiarazio

Costo di acquisto o di costalizione di sosteno di della dispensione di dispensione di costalizione di costaliz

QUANTO DICHIARARE VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE E PATRIMONIALI

Immobili situati in Paesi appartenenti alla UE o aderenti allo Spazio Economico Europeo:

Come determinato e rivalutato nel Paese in cui l'immobile è situato ai fini dell'assolvimento

Costo risultante dall'atto diadoquistionercato rilevabile al termine di ciascun anno so

QUANTO DICHIARARE VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE E PATRIMONIALI

Immobili situati in Paesi appartenenti alla UE o aderenti allo Spazio Economico Europeo:

Il valore da dichiarare si calcola moltiplicando tale reddito per i coefficienti IMU

Nel caso in cui sia previsto solo un metodo di calcolo del reddito medio dell'immob

1) SANZIONI

- Modifiche all'art. 5, D.L. 167/90
 - ► Effetto → generale attenuazione delle sanzioni relative alle violazioni degli obblighi di monitoraggio delle consistenza delle attività detenute all'estero
- Applicazione generalizzata del principio del *favor rei* (art. 3, c. 3, D.Lgs. 472/1997)
 Circ. 38/2013, par. 5.
 - "Se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo"

SANZIONI – sanatoria degli errori già commessi

- Applicabilità del ravvedimento operoso
 - Regolarizzazione della violazione commessa
 - Versamento delle sanzioni in misura ridotta
- Determinazione delle sanzioni in base ai criteri generali di cui all'art. 7, c. 4, D.Lgs. 472/1997
 - Riduzione delle sanzioni **fino alla metà del minimo** qualora concorrano: "<u>eccezionali circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra l'entità del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione</u>"
 - In particolare nel caso in cui il contribuente presti: " ... una piena e spontanea collaborazione ai fini della ricostruzione degli investimenti e delle attività di natura finanziaria costituiti o detenuti all'estero in violazione degli obblighi dichiarativi in materia di monitoraggio fiscale e dei redditi che servirono per costituirli, acquistarli o che sono derivati dalla loro dismissione, versando le somme dovute a titolo di imposte, interessi e sanzioni"

LA RIVALUTAZIONE DEI BENI IN BILANCIO

RIVALUTAZIONE DEI BENI DI BILANCIO (L. 342/2000 E L. 185/2008) (L. 147/2013 - Art. 1, commi 140 - 147)

Soggetti ammessi

- Soggetti IRES
 - Società di capitali
 - Enti commerciali
 - Enti non commerciali
- Società di persone
- Imprese individuali: anche se in contabilità semplificata

Soggetti esclusi

No imprese IAS adopter

RIVALUTAZIONE DEI BENI DI BILANCIO (L. 342/2000 E L. 185/2008) (L. 147/2013 - Art. 1, commi 140 - 147)

Beni rivalutabili

- Beni immobili strumentali, ad esclusione degli immobili merce
- Beni mobili materiali
- ... Beni immateriali
- Partecipazioni iscritte in bilancio tra le immobilizzazioni finanziarie

Risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31/12/2012

Modalità esecutive

- Raggruppamento dei beni in categorie omogenee (Decreto economia n. 162 del 13/04/2001)
- Rivalutazione obbligatoria di tutti i beni appartenenti ad una medesima categoria omogenea
- Iscrizione dei nuovi valori nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello in corso al 31/12/2012 (per le imprese con esercizio coincidente con l'anno solare è dunque l'esercizio 2013)

RIVALUTAZIONE DEI BENI DI BILANCIO (L. 342/2000 E L. 185/2008) (L. 147/2013 - Art. 1, commi 140 - 147)

Effetti della rivalutazione

- Riconoscimento dei maggiori valori ai fini IIDD e IRAP
- Maggiori ammortamenti deducibili
 - A partire dal **3° esercizio successivo a quello di rivalutazione** (in pratica dall'anno 2016)
- Maggior valore rilevante ai fini delle società di comodo
 - A partire dal **3° esercizio successivo a quello di rivalutazione** (in pratica dall'anno 2016)
- Sfruttamento maggiori valori del bene rivalutato in caso di cessione, assegnazione ai soci, destinazione a finalità estranee all'impresa o consumo personale o familiare dell'imprenditore
 - A partire dal 4° esercizio successivo a quello di rivalutazione (in pratica dall'anno 2017)

NON È AMMESSA LA RIVALUTAZIONE AI SOLI FINI CIVILISTICI

RIVALUTAZIONE DEI BENI DI BILANCIO (L. 342/2000 E L. 185/2008) (D.L. 66/2014 in attesa di conversione)

Versamento imposta sostitutiva

- I maggiori valori vengono affrancati
 - Versando un'imposta sostitutiva del 16% per i beni ammortizzabili e del 12% per i beni non ammortizzabili
- Il saldo attivo di rivalutazione può essere affrancato
 - Versando un'imposta sostitutiva del 10%
- **Le suddette imposte sostitutive**
 - Vanno versate in 3 rate:
 - 16 giugno
 - > 16 settembre
 - > 16 dicembre


Tecniche di rivalutazione

INCREMENTO COSTO	QUOTA ANNUA DURATA	AUMENTO	
STORICO	AMMORTAMENTO	AOMENTO	
RIDUZIONE FONDO	QUOTA ANNUA	INVARIATA	
AMMORTAMENTO	DURATA	ALLUNGAMENTO	
AMMORIAMENTO	AMMORTAMENTO	ALLONGAMENTO	
INCREMENTO PROPORZIONALE COSTO STORICO E FONDO AMMORTAMENTO	QUOTA ANNUA	AUMENTO	
	DURATA AMMORTAMENTO	INVARIATA	

IMMOBILI DA RIVALUTARE



EFFETTI CIVILISTICI RIVALUTAZIONE



EFFETTI CIVILISTICI RIVALUTAZIONE

OIC I-3




L'AMMORTAMENTO DELL'ESERCIZIO 2008 SI CALCOLA SUI VALORI NON RIVALUTATI, IN QUANTO LA RIVALUTAZIONE È OPERAZIONE SUCCESSIVA E I MAGGIORI VALORI SARANNO AMMORTIZZATI A PARTIRE DALL'ESERCIZIO SUCCESSIVO ALLA LORO ISCRIZIONE PER LA RESIDUA VITA UTILE DELL'IMMOBILE


SOGGETTI INTERESSATI

1	SOCIETÀ PER AZIONI E IN ACCOMANDITA PER AZIONI
2	SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
3	SOCIETÀ COOPERATIVE E DI MUTUA ASSICURAZIONE
4	SOCIETÀ EUROPEE DI CUI AL REGOLAMENTO (CE) N. 2157/2001 E LE SOCIETÀ COOPERATIVE EUROPEE DI CUI AL REGOLAMENTO (CE) N. 1435/2003 RESIDENTI NEL TERRITORIO DELLO STATO
5	ENTI PUBBLICI E PRIVATI DIVERSI DALLE SOCIETÀ
6	TRUST, RESIDENTI NEL TERRITORIO DELLO STATO, CHE HANNO PER OGGETTO ESCLUSIVO O PRINCIPALE L'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ COMMERCIALI
7	SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO
0	CONTET) THE ANGOLE AND THE COLUMN ATC


SOGGETTI INTERESSATI




BENI RIVALUTABILI



BENI RIVALUTABILI



CATEGORIE OMOGENEE



PURCHÈ APPARTENENTI A

CATEGORIE
OMOGENEE
DIVERSE

CATEGORIE OMOGENEE

Circolare 18/06/2001 n. 57/E

ILLEGITTIMA ESCLUSIONE DI UN BENE DALLA RISPETTIVA
CATEGORIA OMOGENEA

DISCONOSCIMENTO EFFETTI FISCALI RIVALUTAZIONE

PER TUTTI I BENI DELLA MEDESIMA CATEGORIA

CATEGORIE OMOGENEE

TUTTAVIA
Circolare 18/E/2006 E 11/E/2009


IL CONTRIBUENTE PAGA ANCHE IN SEDE DI ACCERTAMENTO

IMPOSTA
SOSTITUTIVA +
SANZIONI
+ INTERESSI


SUL BENE ESCLUSO E SALVA GLI ALTRI BENI DELLA MEDESIMA CATEGORIA OMOGENEA


MA SENZA NESSUN
EFFETTO SUL VALORE
FISCALE DEL BENE
ESCLUSO

EFFETTO DELLE RIVALUTAZIONI



EFFETTO FISCALE RIVALUTAZIONI





FISCALITÀ DIFFERITA

OIC I-3



QUANDO LA RIVALUTAZIONE È SOLTANTO CIVILISTICA SI
GENERA UNA DIFFERENZA TEMPORANEA TRA MAGGIORI VALORI
CIVILISTICI E MINORI VALORI FISCALI CHE È ALL'ORIGINE
DELLA RILEVAZIONE DI IMPOSTE DIFFERITE [...].
IN TAL CASO, LE IMPOSTE DIFFERITE, IRES E IRAP, SONO
COMPUTATE DIRETTAMENTE A RIDUZIONE DELLA RISERVA DI
RIVALUTAZIONE. NEGLI ESERCIZI SUCCESSIVI, LE IMPOSTE
DIFFERITE, SONO RIVERSATE A CONTO ECONOMICO IN
MISURA CORRISPONDENTE AL REALIZZO DEL MAGGIOR VALORE
(ATTRAVERSO AMMORTAMENTO, CESSIONE DELL'IMMOBILE,
SUCCESSIVA RIDUZIONE PER PERDITA DI VALORE)

IMPOSTE DIFFERITE ESEMPIO

BILANCIO 2008

RISERVA DI RIVALUTAZIONE = 50.000

IRES DIFFERITA



50.000 X 27,5% = 13.750

IRAP DIFFERITA



50.000 X 3,9% = 1.950

TOTALE IMPOSTE DIFFERITE



13.750 + 1.950 = 15.700

IMPOSTE DIFFERITE ESEMPIO

BILANCIO 2008

RISERVA DI RIVALUTAZIONE = 50.000


RISERVA DI RIVALUTAZIONE

a

FONDO IMPOSTE DIFFERITE

15.700

SALDO ATTIVO



SALDO ATTIVO

RIVALUTAZIONE	CIVILISTICA	FISCALE			
TIPO RISERVA	UTILI	SOSPENSIONE DI IMPOSTA			
EFFETTO DISTRIBUZIONE	TASSAZIONE IN CAPO AI SOCI	TASSAZIONE IN CAPO ALLA SOCIETÀ E AI SOCI			
IMPORTO	PARI AL VALORE DELLA RIVALUTAZIONE	VALORE DELLA RIVALUTAZIONE MENO IMPOSTA SOSTITUTIVA			


UTILIZZO DEL SALDO ATTIVO



UTILIZZO DEL SALDO ATTIVO



SALDO ATTIVO



CIRCOLARE 31/E/2013 Correzione degli errori in bilancio: effetti sull'imputazione temporale dei componenti del reddito d'impresa

- PROBLEMA 1: l'AGE recupera a tassazione componenti negativi o positivi per difetto del requisito della competenza
- Il contribuente dovrebbe poter imputare tali componenti nel periodo di imposta di competenza
 - Es. costo dedotto nel 2012 ma di competenza del 2011
 - Viene rettificato dall'AGE in relazione al 2012
 - Il contribuente dovrebbe poterlo dedurre nel 2011 e chiedere a rimborso le maggiori imposte pagate o riportare a nuovo l'eventuale maggiore perdita fiscale
- Tale principio è stato riconosciuto dall'AGE con le circolari:
 - i. 23/E del 4/5/2010
 - 31/E del 2/8/2012
 - 35/E del 20/96/2012

- Circ. 23/E del 4/5/2010: recupero a tassazione di costi fuori competenza
- " ... il diritto al rimborso della maggiore imposta versata con riguardo a un periodo di imposta antecedente o successivo a quello oggetto di accertamento, **decorre dalla data in cui**:
- la sentenza che ha affermato la legittimità del recupero del costo non di competenza è passata in giudicato
- ovvero dalla data in cui è divenuta definitiva, anche ad altro titolo, la pretesa dell'Amministrazione finanziaria al recupero del costo oggetti di rettifica.

Da tale data, infatti, si deve ritenere affermato irrevocabilmente anche il diritto del contribuente a dedurre nel periodo di imposta di effettiva competenza il componente negativo".

L'istanza di rimborso della maggiore imposta versata può essere presentata, ex art. 21, c. 2, D.Lgs. 546/92, entro 2 anni dalle suddette date

- circ. 31/E del 2/8/2012: Indebita deduzione di componenti negativi in violazione del principio di competenza. Possibilità di compensazione nell'ambito del procedimento di adesione
- Per ottenere la compensazione tra il credito per la maggiore imposta versata e il debito per quella dovuta per il periodo oggetto di rettifica, il contribuente deve:
- Formalizzare la richiesta di compensazione nell'ambito del procedimento di adesione
- Rinunciare ad ogni eventuale domanda di restituzione della medesima imposta, già presentata o da presentare, anche mediante dichiarazione integrativa "a favore"
- 3. Pagare le sanzioni relative al periodo rettificato
- 4. Pagare gli interessi sull'intera imposta oggetto di definizione, anche qualora tale imposta venga in tutto o in parte compensata

Il contribuente non ha nessun diritto agli interessi sull'importo oggetto di compensazione perché l'ammontare rimborsabile è immediatamente corrisposto mediante compensazione

Circ. 35/E del 2/9/2012, par. 1.4: rettifica dell'imputazione temporale dei componenti positivi di reddito – Circ. 4 maggio 2010, n. 23/E

"... i principi contenuti nella citata Circ. 4 maggio 2010, n. 23/E devono essere estesi anche alla ipotesi di non corretta imputazione temporale di componenti positivi, ripresi a tassazione dall'ufficio accertatore in un periodo di imposta successivo a quello in cui gli stessi componenti hanno già concordo alla determinazione del reddito.

Ciò in quanto anche in tale ipotesi si realizza un fenomeno di doppia imposizione che deve essere evitato"

PROBLEMA 2: il CONTRIBUENTE scopre di aver imputato un componente positivo o negativo fuori competenza e vuole ravvedersi

POSSONO VERIFICARSI 2 CASI:

- L'ERRORE riguarda una dichiarazione emendabile attraverso una dichiarazione integrativa "a favore" (ex art. 2, c. 8-bis, D.P.R. 322/98)
- L'ERRORE riguarda una dichiarazione NON più emendabile con dichiarazione integrativa "a favore" ma per la quale non sono ancora scaduti i termini di decadenza per la notifica degli accertamenti

L'ERRORE riguarda una dichiarazione emendabile attraverso una dichiarazione integrativa "a favore" (ex art. 2, c. 8-bis, D.P.R. 322/98)

ESEMPIO:

- Nel **2013** rilevo un costo di **competenza del 2012** per **Euro 50**
- Correggo il quadro RF di Unico 2013 inserendo il costo omesso e quindi avrò:
 - o un minor utile
 - o una maggiore perdita da conto economico
- L'IRES risultante dal quadro RN sarà inferiore a quella di Unico 2013 che ho presentato
- Quindi, nell'integrativa Unico 2013 "a favore" inserisco in RX1 col. 2 e 4 la differenza tra l'IRES pagata e quella effettivamente dovuta
- v. Spedisco Unico 2013 integrativa "a favore" entro il 30/9/2014
- Compilo Unico 2014 inserendo in RN19 il credito risultante dal Quadro RX col. 4 di Unico 2013 e invio

L'ERRORE riguarda una dichiarazione emendabile attraverso una dichiarazione integrativa "a favore" (ex art. 2, c. 8-bis, D.P.R. 322/98)

ESEMPIO: Costo fuori competenza Euro 50

Unico 2013 presentato

		Reddito minimo	Reddito		Start-up	ACE	Reddito imponibile
RN6		,00	2	,00	,00	,00	5 300,00
RN7	a) di cui	70	1	,00	soggetto ad aliquota del	2 / / / %	3 ,00
RN8	b) di cui		1	,00		27,5%	2 ,00
RN9	Imposta corrispondente al reddito imponibile						82 ,00


Unico 2013 integrativa "a favore"

	Reddito minimo		Reddito	Start-up	ACE	Reddito imponibile	
RN6		,00	,00	,00	,00	250,00	
RN7	a) di cui	7	,00	soggetto ad aliquota del	2 %	3 ,00	
RN8	b) di cui		,00		27,5%	,00	
RN9	Imposta cor	rispondente al reddito imp	oonibile			68 ,00	

Maggiore IRES versata a saldo = 82-68 = 14



L'ERRORE riguarda una dichiarazione emendabile attraverso una dichiarazione integrativa "a favore" (ex art. 2, c. 8-bis, D.P.R. 322/98)



L'ERRORE riguarda una dichiarazione NON più emendabile attraverso una dichiarazione integrativa "a favore" (ex art. 2, c. 8-bis, D.P.R. 322/98)

Nel secondo caso, la circolare 31/E/2013 consente di sanare l'errore presentando una dichiarazione integrativa "DI SINTESI":

- Dichiarazione integrativa "DI SINTESI"
 - è una dichiarazione integrativa "a favore" che contiene gli effetti della riliquidazione delle imposte ottenuta a partire dalla dichiarazione in cui va inserito, per competenza, il componente positivo o negativo rilevato in un esercizio successivo
 - che emergerà nell'ambito del controllo automatizzato
 - c) Tale anomalia darà luogo ad una comunicazione di irregolarità
 - Il contribuente, nel successivo contraddittorio, spiegherà l'origine di tale anomalia e si vedrà riconosciuto il credito risultante dalla correzione dell'errore contabile

L'ERRORE riguarda una dichiarazione NON più emendabile attraverso una dichiarazione integrativa "a favore" (ex art. 2, c. 8-bis, D.P.R. 322/98)

ESEMPIO: Costo fuori competenza Euro 50


Unico 2012 presentato

		Reddito minimo	Reddito		Start-up	ACE	Reddito imponibile
RN6		,00	2	,00	,00	,00	5 300,00
RN7	a) di cui	70	1	,00	soggetto ad aliquota del	2 / / / %	3 ,00
RN8	b) di cui		1	,00		27,5%	2 ,00
RN9	Imposta corrispondente al reddito imponibile						82 ,00

Unico 2012 riliquidato

		Reddito minimo		Reddito	Start-up	ACE	100	Reddito imponibile
RN6		,00	2	,00	,00	,00	5	250,00
RN7	a) di cui		1	,00	soggetto ad aliquota del	2 %	3	,00
RN8	b) di cui		1	,00,		27,5%	2	,00,
RN9	RN9 Imposta corrispondente al reddito imponibile							68 ,00

Maggiore IRES versata a saldo = 82-68 = 14



L'ERRORE riguarda una dichiarazione emendabile attraverso una dichiarazione integrativa "a favore" (ex art. 2, c. 8-bis, D.P.R. 322/98)

IL CONTROLLO AUTOMATIZZATO DI UNICO 2013 SEGNALA UN'INCOERENZA PERCHÉ
L'IMPORTO INDICATO IN RN19 NON COINCIDE CON QUELLO RIPORTATO IN RX1 col. 4 DI
UNICO 2012